

## **UNA POLICY PER LA PROTEZIONE DEI MINORENNI**

### **Linee guida sul coinvolgimento dei minori nelle attività di Amnesty International Italia**

#### **Cosa è una policy per la protezione dei minorenni?**

- Una policy è una dichiarazione di intenti e una guida per la tutela dei minorenni e dei loro diritti e aiuta a creare per loro un ambiente protetto e positivo.

#### **Perché una policy per la protezione dei minorenni?**

- Gli abusi sui minorenni possono accadere ovunque
- Ogni organizzazione che coinvolge minorenni, quindi fino ai 18 anni di età, ha una responsabilità morale e legale di tutelarli da abusi volontari o involontari e creare per loro un ambiente sicuro e protetto per la loro integrità fisica e mentale
- Ogni organizzazione che coinvolge minorenni, direttamente o indirettamente, deve quindi avere una policy per la loro protezione.

#### **Come opera Amnesty International Sezione italiana in questo campo?**

La Sezione Italiana di A.I. segue le disposizioni della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC), approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 176 del 27 maggio 1991, e la normativa europea in materia di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

#### **Secondo la CRC i minorenni hanno diritto:**

- alla salute, sicurezza e benessere, e in ogni decisione che li riguarda deve essere considerato preminente il loro migliore interesse;
- alla tutela del loro benessere in modo che possano raggiungere il loro pieno potenziale;
- ad essere ascoltati, rispettati e compresi nel contesto della propria cultura, religione ed etnia, secondo i diritti umani inderogabili;
- ad essere incoraggiati e aiutati a partecipare alle decisioni che li riguardano;

#### **Affinché tali diritti siano rispettati, chi opera con i minorenni deve:**

- trattare i minori di età con rispetto e riconoscerli come individui con i loro diritti;
- valorizzarli come individui che hanno bisogni e diritti specifici e un particolare contributo da dare;
- lavorare con loro con spirito di collaborazione basato sulla fiducia reciproca e il rispetto per il contributo di tutti.
- valorizzare i loro punti di vista e non sottovalutarli;
- lavorare con loro in modo da migliorare le loro capacità e sviluppare il loro potenziale.
- sforzarsi di capirli all'interno del contesto in cui vivono.

#### **Dovere di tutela**

La CRC richiede agli Stati parti di adottare ogni misura per la tutela del minorenne mentre è sotto la tutela dei genitori o tutori o altri che ne prendono cura<sup>1</sup>.

Al crede che il benessere dei minori di età sia responsabilità di tutti, in particolare quando si tratta di proteggerli dagli abusi. Tutti coloro che lavorano con i minori di età sia personale dello staff che volontari di AI devono operare e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare situazioni che potrebbero portare ad abusi, essere fraintese o determinare false accuse di abusi.

---

<sup>1</sup> Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Articolo 19 "1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura".

I minori possono essere a rischio di danno o di abuso da una serie di fronti. È responsabilità degli adulti la supervisione per minimizzare il rischio di danni promuovendo buone pratiche e attraverso l'individuazione e la gestione dei rischi potenziali.

### **Uno spazio e una voce per i minori di età**

Il modo migliore di proteggere i minorenni è di aiutarli a proteggere sé stessi, creando uno spazio dove si sentano liberi di parlare, esprimersi, ricevere informazioni sui loro diritti e su dove e come esercitarli. È essenziale che i minorenni si sentano sicuri e tutelati.

A tale scopo (in occasione di tutte le attività che saranno portate avanti con i minori di età) gli educatori di Amnesty International Sezione Italiana saranno disponibili ad accogliere, e a captare eventuali segnali, che i minori vorranno sporgere. All'inizio di ogni attività sarà indicato al minore di età a chi, tra le persone presenti, potranno rivolgersi per essere ascoltati con tutte le dovute attenzioni e cautele.

### **Occasioni di incontro/partecipazione**

I contesti in cui personale e volontari della Sezione Italiana di AI operano con minori sono (all.1):

- Intergruppi minori di età / Assemblea Generale / Consigli ed Assemblee Circostrizionali
- Autogestioni / cogestioni / assemblee scolastiche
- Post-scuola / dopo scuola / alternanza scuola - lavoro
- Interventi nelle scuole / laboratori per bambini / letture animate
- EDU Formale / Informale / Ambiente scolastico
- Centri estivi / incontri in luoghi sportivi / feste di compleanno / laboratori e attivazioni per bambini

### **Responsabilità degli adulti**

La Sezione Italiana di Amnesty International Sezione Italiana si impegna a dimostrare il più alto standard di comportamento nei confronti dei minori di età attraverso una particolare attenzione, da parte delle risorse umane e da parte di tutta l'organizzazione, nel selezionare il personale e i referenti che entreranno in contatto con i minorenni.

Gli adulti referenti hanno doveri legali di garantire la sicurezza dei minori di età.

Gli adulti che conducono i gruppi e/o iniziative in cui Amnesty International risulti essere organizzatrice/titolare dell'attività devono produrre, ai fini del rispetto della normativa contenuta nel d.lgs. 39/2014<sup>2</sup>, il certificato del casellario giudiziale che contiene, se esistenti, i provvedimenti penali di condanna definitiva (art. 25 del T.U. ossia DPR 313/2002). Il certificato ha una validità di sei mesi, con l'obbligo di rinnovo alla scadenza. Si richiede direttamente in Tribunale.

Per gli adulti che conducono gruppi e/o iniziative in cui Amnesty International collabora e/o è stata invitata da altro ente/istituzione/associazione/ecc.. dovranno produrre un'autocertificazione che dimostri l'assenza di condanne penali a carico degli stessi (all.2).

Da altro punto di vista con riferimento ad un'altra normativa, quella della circolare del ministero della pubblica istruzione e della salute (2005), si chiarisce che il personale, i referenti, i volontari di

---

<sup>2</sup> Gli adulti che svolgono attività con i minorenni devono sottostare alla norme del Decreto Legislativo 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che impone che "i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori."

Amnesty International Sezione Italiana che saranno a contatto con i minori di età non potranno in alcun caso (neanche con l'autorizzazione da parte del genitore) somministrare **alcun genere di farmaco** (quindi anche quelli per il mal di testa, ecc..) durante l'attività formativa. Si tratta di una questione puramente medica per evitare qualunque genere di effetto collaterale derivante da problemi, magari sconosciuti allo stesso minore, e che possano comportare conseguenze mediche importanti. Questo vale per le attività che impegnano i minori di età per un tempo limitato di un paio d'ore.

Per quanto riguarda formazioni più complesse, tipo quelle relative ai campi estivi, ci atterremo alle indicazioni che la Circolare (di cui si allega il documento) fornisce per il personale scolastico.

### **Accoglienza**

I minori di età che partecipino ad incontri nazionali o ai campi estivi verranno supportati nell'organizzazione degli spostamenti. Saranno accolti direttamente nel luogo in cui si svolgerà l'attività, luogo in cui troveranno i referenti dell'attività per Amnesty International. All'inizio di ogni attività sarà indicato al minore di età a chi, tra le persone presenti, potranno rivolgersi per essere ascoltati con tutte le dovute attenzioni e cautele.

### **Consenso di partecipazione per il minore**

Tutti i partecipanti alle attività dell'associazione, minori di anni 18, sono tenuti a presentare un modulo di consenso al trattamento dei dati firmato dai genitori o chi esercita la potestà prima della conferma della loro registrazione. Modulo da richiedere, con tanto di descrizione dell'attività, tramite email all'indirizzo [privacy@amnesty.it](mailto:privacy@amnesty.it) (modulo da creare e allegare che possa essere riempito con le varie attività)

---

**Referenti:** coloro che vengono individuati come persone di riferimento per i minori di età, per raccogliere segnalazioni, all'interno delle attività formative

**Personale:** persone che fanno parte dello staff di Amnesty International Sezione Italiana

**Volontari:** soci e attivisti che si dedicano pro bono alle attività divulgative della Associazione

**Educatori:** personale della Sezione che si occupa specificamente dell'attività educativa, soci e attivisti che sono stati formati dal personale della Sezione e che collaborano, gratuitamente, all'attività formativa.

Attività EDU	Modalità	Misure da adottare
<b>EDU Formale/Ambiente scolastico</b>		
Laboratori scolastici	Avvengono di norma in scuole di ogni ordine e grado. I nostri attivisti o membri di staff vengono invitati e hanno contatti diretti con i minori accompagnati solo (o meglio, di norma) se accompagnati dal/dalla docente di riferimento. In alcuni casi l'operatore Amnesty è stato invitato a riempire una dichiarazione come quella in allegato.	Devono sempre essere accompagnati da docente/personale della scuola. Sarebbe meglio se l'attività si riuscisse a svolgere in compresenza. Se non viene richiesto dall'istituto il certificato penale allora sarebbe meglio compilare l'autocertificazione.
Autogestioni/cogestioni/assemblee	Avvengono in scuole secondarie di secondo grado. I nostri attivisti o membri di staff vengono invitati e hanno contatti diretti con i minori anche senza la mediazione del/della docente.	Mi sembra in questa situazione ci sia un livello di rischio molto basso.
Alternanza scuola-lavoro	La progettualità ha luogo partendo dalle scuole secondarie di secondo grado. Dopo un primo contatto con i/le docenti i nostri membri di staff (al momento è una attività gestita quasi esclusivamente dagli Uffici) gestiscono attività con studenti/esse minori senza la mediazione del/della docente. Queste attività hanno luogo, oltre che a scuola, presso la sede Amnesty o in luoghi pubblici.	Certificato penale per i membri di staff.
Doposcuola	Attività gestita in scuole primarie e secondarie di primo grado, anche se in orario non scolastico. L'operatore Amnesty (di norma attivisti/e) incontra i/le minori con la mediazione e la presenza del/della docente.	Se l'istituto non chiede il certificato penale compilare e consegnare autocertificazione.
<b>EDU Informale</b>		
Postscuola	A differenza del doposcuola l'attività EDU, pur indirizzandosi a ragazzi/e delle scuole primarie e secondarie di primo grado, non avviene necessariamente presso gli istituti scolastici (quanto piuttosto in locali di altre associazioni o parrocchie) e non con la mediazione del personale docente quanto piuttosto di altri educatori,	Occorre che siano presenti gli animatori/educatori. Mai restare da soli con i minori. Almeno autocertificazione.

	animatori, ecc...	
EDU Informale (scout, etc..)	Attività per ragazzi di norma tra i 5 e i 18 anni in locali di altre associazioni (AGESCI, ecc..) o parrocchie e non con la mediazione del personale docente quanto piuttosto di altri educatori, animatori, ecc...	Occorre che siano presenti gli animatori/educatori. Mai restare da soli con i minori. Almeno autocertificazione.
Incontri luoghi sportivi (calciotto, yoga, o altro sport)	Interventi brevi presso palestre, campetti, ecc... di norma con la presenza di educatori non formali o allenatori, ecc...	Occorre che siano presenti gli animatori/educatori. Mai restare da soli con i minori. Almeno autocertificazione.
Feste di compleanno	Sono attività condotte esclusivamente da attivisti/e presso case private, sale, parchi. La presenza e la mediazione è quella dei genitori, quanto meno del festeggiato, difficilmente di tutti i minori.	Importante la presenza dei genitori/parenti, almeno quelli del festeggiato. Vietato restare soli con i minori.
Lettura animata	Questo tipo di attività si svolge soprattutto in luoghi quali: piazze, biblioteche, parchi, scuole, fiere. Staff e attivisti/e di Amnesty leggono testi e racconti tratti dai nostri libri e di norma sono presenti i genitori dei minori o il titolare della libreria o della biblioteca.	Importante la presenza dei genitori/parenti. Vietato restare soli con i minori.
Laboratori e attivazioni per bambini	Attività gestita da operatori Amnesty con l'affidamento di minori da parte dei genitori o chi per loro ad attivisti/e per un periodo di tempo usualmente breve (caccia al tesoro, lavoretti, attivazioni sono le attività usuali). Fiere, festival e così via i luoghi in cui avvengono.	Importante la presenza di qualche genitore/genitore (possono alternarsi ma almeno uno presente). Vietato restare soli con i minori.
Centri estivi	Attività gestita da alcuni gruppi e circoscrizioni con l'affidamento di minori ad attivisti/e per un periodo di tempo di solito lungo. Non c'è mediazione di altri educatori e/o genitori. L'età dei minori è da riferirsi alla primaria e/o secondaria di primo grado.	Assolutamente certificato penale. Mai restare soli con i minori.
Amnesty Summer Lab	Attività gestita da staff Amnesty con l'affidamento di minori da parte dei genitori o chi per loro per la durata di una settimana circa. L'età dei minori rientra nel range 14-17 anni.	Certificato penale. La somministrazione di farmaci deve essere formalmente richiesta dai genitori degli

		<p>alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere. tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto. Vedi allegato.</p>
--	--	---

# AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI

( Art. 46 , comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1°, del citato D.P.R. 445/2000;

E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e sotto la propria responsabilità

## D I C H I A R A

[ ] di non aver subito condanne penali comunque rientranti fra quelle previste per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

[ ] di non aver carichi pendenti e comunque non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;

[ ] che è residente nell'ambito del circondario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di competenza del comune di residenza e che, pertanto, il casellario giudiziale e le certificazioni dei carichi pendenti possono essere richiesti presso tale Autorità.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (\*)

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile)

*Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 e dell'art. 14 tabella allegato B) D.P.R. 642/1972.*

(\*) La firma non va autenticata, ai sensi dell'art. 3, comma 10, legge 15 maggio 1997 n. 127, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4 – Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico (DPR 445/2000).

**Allegato 3**



**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
IL MINISTRO DELLA SALUTE**

**VISTO** il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente "il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e le successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

**VISTA** la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTE** le linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei "bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti";

**CONSIDERATO** che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

**VISTO** il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005;

**CONSIDERATO** che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

**CONSIDERATA** la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;





**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
IL MINISTRO DELLA SALUTE**

**LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI**

Art. 1 — **Oggetto** — Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

Art. 2 — **Tipologia degli interventi** — La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Art. 3 — **Soggetti coinvolti** - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

Per quanto concerne i criteri cui si atterrano i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 — **Modalità di intervento** — La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente



**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
IL MINISTRO DELLA SALUTE**

ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

**Art. 5 — Gestione delle emergenze** — Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Roma, 25.11.2005

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA  
F.to MORATTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE  
F.to STORAGE